



Catania, 10/05/2017

Prot. n. 50297
All. 1

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

Alla Scuola "Facoltà di Medicina"
scuoladimedicina@unict.it

e p.c.

Al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia"
dgfi@unict.it

Al Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
chirmed@unict.it

Al Dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale
medelin@unict.it

Al Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche

Al Direttore generale

Al Magnifico Rettore

Oggetto: Decreto Rettorale

Con la presente si trasmette copia del decreto rettorale n. 1491 dell'8 maggio 2017, con il quale è stato emanato il regolamento della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Catania, denominata Scuola "Facoltà di Medicina".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)



F.F.

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 17-19, disciplinanti la Scuola di Medicina, denominata "Facoltà di Medicina";
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016;
- vista la delibera del 28 novembre 2016, con la quale il Coordinamento della Facoltà di Medicina ha approvato la proposta di una bozza di regolamento della Scuola, in ottemperanza al disposto di cui al comma 7 dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della stessa Scuola sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del succitato Coordinamento;
- vista la delibera del Senato accademico, assunta nella seduta del 26 aprile 2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con la quale è stato approvato il succitato testo di regolamento della Scuola di Medicina;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il **Regolamento della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Catania, denominata Scuola "Facoltà di Medicina"**, con sede presso l'A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Presidio Ospedaliero "G. Rodolico", il cui testo è allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.



Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente articolo 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 08 MAG. 2017

IL RETTORE

Francesco Basile



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA "FACOLTÀ" DI MEDICINA"

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Catania, denominata Scuola "Facoltà di Medicina", istituita ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo, e avente sede presso l'A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Presidio Ospedaliero "G. Rodolico".

Art. 2

Funzioni e organizzazione strutturale

1. La Scuola "Facoltà di Medicina" è una struttura di raccordo dei dipartimenti di area medica dell'Università degli Studi di Catania, al fine di garantire la massima integrazione tra didattica, ricerca e assistenza sanitaria.
2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti di Area Medica, in atto i seguenti:
 - Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;
 - Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche;
 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
 - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia".
3. Eventuali variazioni di numero o di denominazioni dei dipartimenti, dovranno essere sottoposte al parere della Scuola "Facoltà di Medicina".
4. La Scuola "Facoltà di Medicina" è dotata di proprio personale T.A. con le funzioni attribuite dal Direttore Generale dell'Università degli Studi di Catania.
5. Le funzioni della Scuola "Facoltà di Medicina" sono:
 - a) provvedere al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti ai sopraccitati dipartimenti e formulare parere sulle eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio. In particolare, la Scuola collabora con i dipartimenti coinvolti all'elaborazione dell'offerta formativa e la sottopone all'approvazione dei Consigli di ciascun dipartimento;
 - b) provvedere al coordinamento delle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori avanzate dai dipartimenti raggruppati nella Scuola "Facoltà di Medicina";
 - c) curare i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, assumendo i compiti ad essa attribuiti dal Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo.

Art. 3

Organi della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto di Ateneo, sono organi della Scuola:
 - a) il Coordinamento;
 - b) la Commissione Paritetica.



Art. 4

Il Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. La composizione del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" è definita dall'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Scuola sono stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" esercita tutte le attribuzioni di competenza della Scuola, nel rispetto delle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
4. In particolare, il Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività didattica dei corsi di studio di pertinenza dei dipartimenti afferenti alla Scuola;
 - b) esprime parere sulle proposte dei Dipartimenti in merito all'istituzione e all'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, alla modifica e alla razionalizzazione dell'offerta didattica, all'aggiornamento e all'innovazione dei curricula, al miglioramento della qualità dei programmi formativi;
 - c) coopera alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati nei dipartimenti di riferimento e formula proposte per la gestione dei servizi comuni;
 - d) coopera alla definizione, per ciascun anno accademico, della programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e delle modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i dipartimenti e i Consigli di corso di studio;
 - e) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, collabora con i dipartimenti raggruppati nella Scuola al fine di assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e di determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
 - f) esprime parere sulle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori avanzate dai dipartimenti raggruppati nella Scuola;
 - g) collabora alle attività di alta formazione promosse e attivate dai dipartimenti;
 - h) organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;
 - i) presta particolare attenzione alla promozione dell'internazionalizzazione;
 - j) avanza proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature;
 - k) gestisce le aule e le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti coinvolti;
 - l) cura i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti da quelle di insegnamento e di ricerca;
 - m) disciplina l'uso delle strutture e delle attrezzature al fine di garantire a tutti i componenti dei dipartimenti raggruppati nella Scuola lo svolgimento dei compiti didattici;
 - n) avanza richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
 - o) promuove attività di informazione e sensibilizzazione verso l'esterno dei corsi di studio attivati;
 - p) detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola per le sue attività, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
 - q) vigila, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle norme vigenti, sull'idoneo svolgimento delle attività assistenziali del personale docente, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali svolte dai docenti di

materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 240/2010;

- r) fornisce il parere tecnico al rettore ai fini della scelta del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria da nominare;
- s) esprime il parere sull'atto aziendale e sulle convenzioni Regione-Università e Azienda-Università;
- t) propone al Magnifico Rettore l'attribuzione di incarichi dirigenziali ai docenti universitari afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola "Facoltà di Medicina";
- u) delibera la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche, di ricerca e assistenziali, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto di Ateneo;
- v) formula proposte al Senato accademico in ordine al regolamento della Scuola "Facoltà di Medicina" e alle sue modifiche;
- w) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti dell'Ateneo e, comunque, connessi alle iniziative per il conseguimento degli obiettivi didattici stabiliti.

Art. 5

Convocazione del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. La convocazione del Coordinamento e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal suo presidente, in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Coordinamento.
2. Alle sedute possono partecipare, previa convocazione e senza diritto di voto, i rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei dottorandi di ricerca, componenti della Commissione paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina".
3. Su invito del presidente possono essere sentite persone esterne al Coordinamento su questioni all'ordine del giorno.
4. La convocazione della seduta del Coordinamento deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi.
5. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 6

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Coordinamento. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Coordinamento. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute del Coordinamento sono presiedute dal relativo presidente di cui al successivo art. 8, comma 1, o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicepresidente, di cui al successivo art. 8, comma 4.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.



4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del presidente o del vicepresidente, ovvero, in assenza di entrambi, di un componente delegato dal presidente, nel rispetto della normativa vigente.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. E' sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.
6. La partecipazione al Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 7

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Coordinamento, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. Le proposte sono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.8

Il presidente del coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. Il Presidente del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" è un Professore Ordinario a tempo pieno eletto dal medesimo Coordinamento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. L'ufficio di presidente del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore.
3. Il presidente del Coordinamento dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Il presidente del Coordinamento designa, tra i professori di ruolo componenti del Coordinamento, un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce, in caso di impedimento o assenza, ai fini di presiedere le sedute del Coordinamento.
5. Il presidente del Coordinamento può convocare, due volte l'anno, tutti i docenti afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola "Facoltà di Medicina" al fine di stabilire le linee generali delle attività che la Scuola deve programmare e di presentare una relazione sulle attività svolte dalla Scuola.
6. Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento e ne predispose l'ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Coordinamento ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Scuola "Facoltà di Medicina".
7. Il Presidente coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo.
8. Per quanto attiene all'organizzazione didattica, il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della gestione e dell'aggiornamento del sito della Scuola "Facoltà di Medicina";
 - b) partecipa alla promozione e alla gestione delle aule e dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alle attrezzature didattiche;
 - c) coordina il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche;



- d) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti connessi agli obiettivi didattici.
9. Per quanto attiene ai rapporti con il S.S.N., il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- a) assume le funzioni attribuitegli nell'ambito dell'Organo di Indirizzo e nel Protocollo di Intesa tra Regione Sicilia e l'Università degli Studi di Catania, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di rapporti tra Università e Sistema Sanitario;
 - b) intrattiene rapporti con le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende nelle quali si svolgono attività didattiche e formative in favore degli studenti e degli specializzandi di competenza della Scuola "Facoltà di Medicina";
 - c) può ricevere deleghe da parte del Rettore per funzioni in ambito sanitario che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura;
 - d) può svolgere altri incarichi coerenti con la propria figura conferiti da istituzioni locali, regionali, nazionali o internazionali;
 - e) esprime parere sulla concessione di patrocini per eventi o convegni di particolare interesse.
10. Il Presidente si avvale dell'Ufficio Didattico della Scuola "Facoltà di Medicina", composto da n.2 docenti designati dalla Scuola "Facoltà di Medicina". Con il suddetto Ufficio Didattico collabora anche il personale T.A. afferente alla Scuola "Facoltà di Medicina".

Art. 9

Segretario del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" sono svolte da un docente designato dal presidente del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina".
2. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Coordinamento, il presidente del Coordinamento indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 10

La Commissione paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina"

1. La Commissione paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina", nella composizione di cui all'art. 19, dello Statuto di Ateneo, sostituisce le Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i dipartimenti afferenti alla Scuola "Facoltà di Medicina".
2. I componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo, sono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Essi durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
3. La Commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
4. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, prima del Coordinamento e ogni volta che il suo presidente o almeno un terzo dei componenti della Commissione lo ritengano necessario.
5. La Commissione è convocata dal suo presidente, senza particolari formalità.
6. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti della Commissione. Nel computo della maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.



7. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute della Commissione, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
8. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario della Commissione, indicato dal presidente della medesima.
9. I verbali vengono trasmessi al presidente del Coordinamento ai fini degli adempimenti consequenziali.
10. La partecipazione alla Commissione paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 11

Risorse e gestione contabile

- 1) Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Scuola "Facoltà di Medicina" può ricevere erogazioni liberali da soggetti pubblici o privati, nonché finanziamenti a vario titolo e comunque denominati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e territoriali e dalle Aziende sanitarie, in conformità alle norme vigenti.
- 2) Per le medesime finalità, l'Ateneo può assegnare alla Scuola "Facoltà di Medicina" fondi, spazi e beni, secondo la disciplina prevista dai regolamenti vigenti.
- 3) La Scuola "Facoltà di Medicina" ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali; sotto l'aspetto organizzativo è un centro di responsabilità.
- 4) Il Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, nell'ambito delle norme e dei regolamenti vigenti.
- 5) Il Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina" è dotato di poteri gestionali ed organizzativi, disponendo in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali di spesa.
- 6) Il Presidente è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.
- 7) La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

Art. 12

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Coordinamento della Scuola con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.



f.v. 